

COMUNE DI NEGGIO



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

del 18 agosto 1983

Nuovo tariffario dal 1 gennaio 2005

Disposizioni generali

Art. 1

Base legale

Il presente regolamento ha la sua base legale nella legislazione federale e cantonale in materia di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (LIA 8 ottobre 1971, LALIA 2 aprile 1975, articoli 68 e 70).

Art. 2

Principio

Il deposito, la raccolta e la distruzione dei rifiuti sul territorio comunale, sono di competenza del Municipio.

Per le zone agricole, la trasformazione in concime dei rifiuti domestici e affini avviene in ossequio alle norme per l'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 3

Obbligatorietà

La consegna dei rifiuti domestici è obbligatoria secondo le norme del presente regolamento e di ordinanze municipali di applicazione e può avvenire unicamente nei luoghi stabiliti dal Municipio.

Occorre l'autorizzazione municipale e cantonale per depositare spazzature e rifiuti di ogni genere su terreno privato ad eccezione di quantitativi limitati di resti di giardino.

Art. 4

Rifiuti esclusi

Dal servizio comunale di raccolta sono esclusi i materiali sottoelencati ed in particolare quelli che non sono ammessi dall'Ente per l'eliminazione dei rifiuti del luganese:

- rifiuti artigianali e industriali che per la loro natura o quantità, non possono essere evacuati nell'ambito del normale servizio;
- i materiali infiammabili, esplosivi, tossici, radioattivi e nocivi alla salute;
- i rifiuti di demolizioni, di giardino, sassi, terra, neve, brace o altro materiale in combustione frammisto alla spazzatura;
- gli oggetti suscettibili di deteriorare il meccanismo di compressione degli automezzi;
- i rifiuti liquidi, fangosi e oleosi;
- le materie putrescibili, scarti di carne, carogne di animali, ecc.;
- carcasse di vetture, pneumatici, fusti, bidoni, ecc.;

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, ossia quelli che non possono essere contenuti nei recipienti autorizzati, fa stato l'articolo 8.

Art. 5

Eliminazione dei rifiuti esclusi

I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere eliminati dal privato a sue spese conformemente alle disposizioni di legge vigenti e previa autorizzazione delle competenti istanze cantonali e comunali.

Il Municipio è autorizzato a emanare disposizioni in materia.

Servizi di raccolta

Art. 6

Genere

I servizi comunali di raccolta dei rifiuti consegnati obbligatoriamente, sono i seguenti:

1. raccolta normale dei rifiuti domestici;
2. raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti;
3. raccolta speciale di materiali diversificati (vetro – carta – metalli).

Art. 7

Raccolta normale

Il servizio normale, regolato da ordinanza Municipale, comprende la raccolta dei rifiuti provenienti dalle economie domestiche, uffici, servizi pubblici, sale di riunioni, negozi, magazzini, locali di deposito, laboratori, aziende commerciali e industriali, purché si tratti di piccole quantità.

Art. 8

Raccolta straordinaria

A giudizio del Municipio, che emanerà tempestivi avvisi, possono essere effettuate raccolte straordinarie dei rifiuti ingombranti, precisando i materiali da escludere.

Art. 9

Raccolte speciali

Il Municipio può decidere di procedere alla raccolta separata dei rifiuti di attività artigianali e industriali di grandi quantità, nonché dei diversi tipi di rifiuto recuperabile, quali il vetro, la carta, i metalli. Tali raccolte saranno oggetto di relative ordinanze.

A tale scopo il Municipio può concludere contratti con aziende private.

Norme per l'evacuazione dei rifiuti

Art. 10

Deposito rifiuti

Il deposito dei rifiuti per la raccolta normale deve essere fatto negli appositi recipienti definiti agli articoli 11 e 12. I recipienti devono essere posti nei luoghi e nelle ore designati a questo scopo dal Municipio.

Il deposito dei rifiuti ingombranti per la raccolta straordinaria, nonché quello delle materie diversificate per le raccolte speciali, deve essere fatto nei luoghi espressamente designati a questo scopo dal Municipio.

Art. 11

Recipienti rifiuti

I rifiuti domestici devono essere riposti in sacchi di plastica opaca o possibilmente di carta appositamente fabbricati allo scopo.

Devono essere saldamente chiusi all'estremità superiore con un laccio robusto.

Sono vietati i sacchi e sacchetti di carta e plastica per le compere.

Art. 12

Contenitori

Possono essere impiegati i contenitori della capacità di 800 l alla condizione che siano normalizzati con il sistema di vuotatura Ochsner.

L'adozione del contenitore è soggetta ad autorizzazione municipale, previa regolare domanda inoltrata al Municipio.

Art. 13

Rifiuti-cartonaggi

I rifiuti ingombranti (carta, cartone, ecc.) sono da depositare, in pacchi ben compressi e legati, ordinatamente in modo da non recare intralcio all'evacuazione.

Art. 14
Giorni di servizio

Il giro di raccolta viene effettuato due volte la settimana secondo l'orario stabilito dal Municipio che ne darà informazione alla popolazione.

Quando il giro di raccolta coincide con un giorno festivo, il servizio sarà recuperato il giorno seguente.

La popolazione avrà cura di attenersi disciplinatamente agli orari stabiliti, contribuendo ad assicurare un perfetto funzionamento del servizio.

Tariffe

Art. 15
Tariffario

Le tariffe sono stabilite da un apposito regolamento tariffe per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti che è da considerare parte integrante del presente Regolamento.

La tassa viene emessa dal Municipio. Essa è parificata alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LFEF.

Art. 16
Case di vacanza

Per appartamenti o case di vacanza la tassa è a carico del proprietario dello stabile.

Disposizioni penali e finali

Art. 17
Infrazioni

Infrazioni al presente Regolamento sono passibili di multa fino a fr. 500.— riservate eventuali azioni per risarcimento di danni, oltre che la denuncia ai Dipartimenti cantonali competenti nei casi di violazione alle vigenti disposizioni cantonali in materia.

Art. 18
Misure particolari

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, il Municipio è autorizzato a prendere le necessarie misure a tutela dell'igiene pubblica e della nettezza urbana, in ossequio:

- al Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato del 14 ottobre 1958;
- alle ulteriori disposizioni in materia emanate dalle Autorità cantonali e federali.

Art. 19
Entrata in vigore

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni altra precedente norma o disposizione di Regolamenti speciali con esso in contrasto.
Esso entra in vigore il 1 gennaio 1983 riservata l'approvazione del Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
S. Soldati

Il Segretario:
M. Andina

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15.11.1982

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
M. Bonetti-Soldati

Il Segretario:
M. Andina

Approvato dal Consiglio di Stato con ris. n. 1989 del 12.8.1983

TARIFFARIO PER IL SERVIZIO RACCOLTA ED ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 1

Così previsto dal Regolamento servizio raccolta rifiuti, a partire dal 1 gennaio 1983 il Municipio procederà all'incasso delle tasse di utenza una volta all'anno, con l'emissione delle relative bollette di pagamento.

In caso di trapasso immobiliare nel 1 semestre, il proprietario precedente potrà chiedere la divisione della tassa in due rate semestrali; la prima a suo carico, la seconda a carico del nuovo proprietario.

Nel caso di trapasso nel 2 semestre, la tassa dovrà essere versata dal proprietario precedente e per tutto l'anno. Il nuovo proprietario è ritenuto solidale.

Per i condomini il Municipio si riserva di emettere disposizioni speciali per l'incasso delle tasse di utenza.

Il Municipio farà esperire i necessari controlli al fine di stabilire l'esattezza dei dati necessari per il calcolo della tassa di utenza.

Art. 2

Le tasse di utenza sono fissate come segue:

<u>Categoria</u>	<u>minimo</u>	<u>massimo</u>
01. economia domestica	150.--	300.--
02. appartamento di vacanza	150.--	300.—
03. negozi/industrie/uffici/zoo	250.--	500.--
04. ristoranti	250.--	500.--
05. alberghi, foyer	450.--	700.--

Il margine tra minimo e massimo della tassazione viene stabilito dal Municipio tenendo conto dei costi del servizio e dell'importanza della quantità di rifiuti eliminati.

L'ordinanza relativa alle tasse da prelevare verrà pubblicata ogni anno agli albi comunali.

** la modifica del tariffario è stata approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 13 dicembre 2004, rispettivamente ratificata dal Dipartimento delle istituzioni in data 21 febbraio 2005.

Art. 3

Per tutti gli altri casi non contemplati nell'art. 2 è data facoltà al Municipio di fissare la tassa relativa.

Art. 4

Le tasse di utenza sono tacitamente rinnovabili di anno in anno. Il Municipio ha la facoltà di chiederne l'eventuale adeguamento.

Eventuali ricorsi o contestazioni dovranno essere inoltrati al Municipio a mezzo lettera raccomandata entro il termine di 15 giorni dalla data di intimazione della bolletta.

In mancanza di ricorso entro il termine stabilito, le tasse diventano definitive e la Cassa comunale provvederà d'ufficio alla loro esazione. Eventuali ricorsi saranno decisi dal Municipio.

Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
S. Soldati

Il Segretario:
M. Andina

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 15.11.1982

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:
M. Bonetti-Soldati

Il Segretario:
M. Andina

Approvato dal Consiglio di Stato con ris. n. 1989 del 12.8.1983